



**UNINDUSTRIA CALABRIA**

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE DI  
CATANZARO, COSENZA, CROTONE, REGGIO CALABRIA, VIBO VALENTIA

## **Gruppo Giovani Imprenditori**

**Regolamento**

**Aprile 2017**

## **Art. 1 - Costituzione, scopi e attività**

In seno ad Unindustria Calabria – Unione degli Industriali e delle imprese di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia - è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'art. 29 dello Statuto della stessa Unione.

In coerenza all'assetto Organizzativo di Unindustria, il Gruppo Giovani ha sede a Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia presso le corrispondenti articolazioni territoriali aderenti a Confindustria ed elegge come sede legale quella di Catanzaro.

Aderisce agli Organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria, ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

Nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto dell'Unione, Il Gruppo Giovani persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Unione e dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori.

In tale ambito, il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Associazione promuove in modo unitario, anche attraverso l'attività svolta presso le articolazioni territoriali:

- l'organizzazione di convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale del socio Giovane Imprenditore;
- l'istituzione, ove necessari, di gruppi di lavoro a livello dei territori provinciali per l'approfondimento di singole tematiche;
- i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della Scuola e dell'Università;
- la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività dell'Unione e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione, favorendo uno stretto collegamento fra i Giovani Imprenditori dei diversi territori, nonché fra gli altri organismi a livello nazionale ed internazionale.

Per lo svolgimento delle attività associative, il Gruppo Giovani si avvale dei propri Organi e del personale degli uffici dell'Unione.

## **Art. 2 - Codice etico e carta dei valori**

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice etico e dei valori associativi e di ogni altra delibera del Sistema. In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza all'Associazione.

### **Art. 3 – Requisiti per l'appartenenza**

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale. Per ciascuna azienda iscritta all'Associazione, possono far parte del Gruppo al massimo tre componenti, che abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni, e che appartengano alle seguenti categorie:

- titolare, legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia";
- membri del CdA o direttori generali;
- amministratori, institori e dirigenti dell'impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale;
- figlio del titolare, che possa dimostrare di ricoprire un incarico ovvero ricoprire una funzione all'interno dell'attività aziendale.

Possono candidarsi ed essere eletti in uno stesso organo fino ad un massimo di due componenti espressione di una stessa impresa.

Ai fini di azioni tese allo sviluppo associativo del Gruppo, è possibile fare partecipare alle relative attività e per un periodo limitato, non superiore a sei mesi, anche figli di titolari che siano partecipi all'attività aziendale, nonché imprenditori titolari di aziende non aderenti all'Associazione, purché aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 2. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l'esclusione di elettorato attivo e passivo.

### **Art. 4 - Modalità di ammissione**

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri dell'Associazione.

### **Art. 5 - Cessazione dell'appartenenza**

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- a) al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali. In tal caso, non potranno essere assunte nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- b) per dimissioni;
- c) per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 3;
- d) per espulsione deliberata dai Probiviri dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, con il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria o da cause di indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

La cessazione è automatica, viene constatata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato.

### **Art. 6 – Organi**

Il Gruppo Giovani Imprenditori si compone dei seguenti Organi:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Consiglio di Presidenza;

- 4) il Presidente;
- 5) il Vice Presidente.

La composizione degli Organi ai vari livelli deve assicurare adeguata rappresentanza delle diverse sedi Territoriali in cui è articolata l'Associazione, con attenzione a dimensione aziendale e settori.

#### **Art. 7 – Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, o a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo oppure di almeno un quarto degli iscritti con diritto di voto che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni con comunicazione scritta, via posta elettronica o fax, contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Nel caso di rinnovo delle cariche associative, l'Assemblea elettiva deve tenersi entro 60 giorni dall'apertura delle candidature a Presidente e Consiglieri ed essere convocata non più tardi di 30 giorni da tale data.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro quindici giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto degli iscritti aventi diritto al voto.

Esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo gli iscritti con almeno un anno di anzianità nel Gruppo purché in regola con il pagamento dei contributi associativi secondo le disposizioni vigenti nello Statuto dell'Associazione.

Ad ogni avente titolo spetta un voto, che è personale e non delegabile.

Spetta all'Assemblea:

- a) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo;
- b) eleggere il Presidente, approvandone il Programma di attività;
- c) eleggere i 15 Componenti il Consiglio Direttivo;
- d) approvare il Regolamento del Gruppo e le sue eventuali modificazioni, da sottoporre a ratifica del Consiglio Generale dell'Associazione;
- e) decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, che deve essere successivamente ratificato dal Consiglio Generale dell'Associazione.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione.

Nei casi di delibere concernenti persone, si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, tranne nei casi di modificazioni del Regolamento o scioglimento del Gruppo per i quali è richiesta la maggioranza di due terzi dei presenti.

Ai fini delle deliberazioni a maggioranza, non si tiene conto degli astenuti.

## **Art. 8 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente del Gruppo;
- il Vice Presidente;
- i Presidenti Giovani Imprenditori delle sedi Territoriali;
- 15 Componenti eletti dall'Assemblea;
- l'ultimo Past President del Gruppo.

Possono essere eletti o nominati Componenti di Consiglio Direttivo gli iscritti al Gruppo con almeno un anno di iscrizione che:

- nell'anno di conclusione del mandato, non compiano più del 41° anno di età;
- siano in regola con la posizione contributiva della propria azienda di appartenenza;
- non facciano parte della Commissione Elettorale.

Partecipano al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Rappresentanti Giovani Imprenditori negli Organi confederali e nel Consiglio Generale di Unindustria Calabria.

Il Presidente può disporre di invitare ai lavori del Consiglio Direttivo ospiti esterni.

I Consiglieri durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno mediante avviso scritto, via posta elettronica o fax, recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni. In caso di sua inerzia, decorso tale termine è tenuto a provvedervi il più anziano di età tra il Vice Presidente e i Presidenti Giovani Imprenditori delle sedi Territoriali.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante videoconferenza e/o teleconferenza, con esclusione delle riunioni che possono prevedere votazioni a scrutinio segreto.

Il voto non è delegabile.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) vagliare le candidature a Presidente e Consigliere in base alle verifiche effettuate dalla Commissione Elettorale sulla consistenza di ammissibilità alle relative cariche;
- b) nominare nel proprio seno il Vice Presidente, su proposta del Presidente;
- c) effettuare, su proposta del Presidente, la nomina e la revoca dei rappresentanti del Gruppo negli Organi dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori del Sistema, nonché in organismi esterni;
- d) attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo;

- e) promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo;
- f) istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- g) nominare, su proposta del Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo eventuali delegati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso;
- h) deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo 3;
- i) deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo, presentate per iscritto;
- j) deferire un socio ai Probiviri dell'Associazione;
- k) nominare la Commissione Elettorale di cui al successivo articolo 11.

Nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio.

In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione, in occasione dell'Assemblea successiva. In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

## **Art. 9 - Consiglio di Presidenza**

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- i Presidenti dei Giovani Imprenditori delle sedi Territoriali.

Alle riunioni partecipa senza diritto di voto l'ultimo Past President del Gruppo.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con comunicazione via fax o Email spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni e l'avviso dovrà riportare espressamente i motivi dell'urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, e la puntuale elencazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno quattro componenti effettivi e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche.

Ogni membro avente diritto di voto dispone di un voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente.

Per le deliberazioni relative alla elezione di persone si procede mediante scrutinio segreto. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la votazione deve essere ripetuta.

Nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale, il Consiglio di Presidenza:

- a) implementa le attività a breve termine del Gruppo ed elabora i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) indirizza l'attività del Gruppo e ne finalizza i risultati;
- c) può esercitare i poteri del Consiglio Generale, che dovrà ratificarne l'operato nella prima riunione successiva, nei casi in cui sia necessario assicurare tempestività d'intervento;
- d) può proporre al Consiglio Generale l'istituzione di Comitati Tecnici.

### **Art. 10 – Modalità di candidatura alle cariche associative soggette a elezione**

Ai fini della procedura di rinnovo della Presidenza, almeno 60 giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente invia la comunicazione di apertura dei termini per le candidature a Presidente e a Componente elettivo di Consiglio Direttivo.

Dall'apertura di detti termini, dovranno pervenire alla Commissione Elettorale:

- nei 10 giorni successivi, le candidature per la carica di Presidente,
- nei 30 giorni successivi, il programma di Presidenza coerente con le linee di indirizzo generale dell'Associazione;
- nei 35 giorni successivi, le candidature a Componente elettivo il Consiglio Direttivo.

Chi si candida oppure è chiamato a ricoprire una carica associativa, in generale:

- è tenuto all'osservanza degli obblighi statutari e al pagamento dei contributi associativi anche dell'anno in corso secondo i termini indicati nella delibera contributiva;
- non può far parte della Commissione Elettorale e non deve compiere più del 41° anno di età nell'anno di conclusione del mandato.

La mancata regolarizzazione della posizione contributiva entro il termine di presentazione della candidatura è causa di decadenza d'ufficio della medesima.

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo in possesso di tutti i requisiti personali e aziendali previsti dallo Statuto di Unindustria Calabria, dal Codice etico, dal presente Regolamento e dalla normativa confederale in materia, che:

- abbia responsabilità di gestione nell'azienda associata di appartenenza da almeno due anni;
- abbia ricoperto almeno un altro incarico in Associazione o nel Sistema confederale;
- abbia almeno due anni di anzianità di iscrizione al GGI alla data dell'Assemblea elettiva;
- abbia l'azienda di appartenenza con iscrizione all'Associazione da almeno un anno, dotata di completo inquadramento, in regola con il pagamento dei contributi anche dell'anno in corso.

Chi si candida a Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Componente elettivo per il Consiglio Direttivo.

Ciascun candidato alla carica di Presidente, avente i requisiti sopra indicati, una volta scaduto il termine di presentazione della candidatura e accertata dalla Commissione Elettorale la propria ammissibilità, può recarsi presso ciascuna sede Territoriale per illustrare il proprio programma.

Con tale finalità, tra il 18° e il 35° giorno successivo all'apertura dei termini di candidatura alle cariche associative, ogni Comitato Giovani Imprenditori di sede Territoriale è convocato in forma allargata per incontrare il/i candidato/i a Presidente.

La Segreteria provvede a pubblicare la relativa documentazione, dandone informativa agli iscritti.

Possono candidarsi alla carica di Componente elettivo di Consiglio Direttivo gli iscritti che, oltre a soddisfare i requisiti generali di candidabilità, abbiano almeno un anno di iscrizione al Gruppo.

Al fine di garantire la rappresentatività di tutti i territori, ogni Area territoriale deve essere rappresentata da almeno un Componente elettivo.

Le candidature a Presidente e a Componente elettivo vengono sottoposte alla Commissione Elettorale che ne accerta i requisiti e, successivamente, in un'unica soluzione al Consiglio Direttivo, che dovrà riunirsi tra il 41° e il 50° giorno dall'avvio dell'intera procedura, per il vaglio definitivo.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Se alla prima votazione, nessun candidato raggiunge il quorum richiesto:

- a) in caso di candidato unico, si sospende la votazione per l'elezione dei Componenti elettivi ed entro 10 giorni il Presidente in carica riavvia la procedura con riapertura delle sole candidature a Presidente che dovranno pervenire nei successivi 10 giorni unitamente al programma. L'Assemblea elettiva dovrà tenersi entro 30 giorni dalla precedente adunanza, previo Consiglio Direttivo per la verifica dell'ammissibilità delle candidature a Presidente;
- b) in caso di due candidati, si ripete la votazione nella stessa riunione. Se entrambi non raggiungono il quorum minimo, si torna alla procedura indicata nel punto a);
- c) in caso di tre candidati, si va al ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio; se entrambi non raggiungono il quorum minimo, si torna alla procedura indicata nel punto a);
- d) in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, si ripete immediatamente la votazione; in caso di ulteriore risultato di parità, si convoca una nuova riunione per la ripetizione della votazione; alla terza votazione, laddove non sia realizzato il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità, si riavvia l'intera procedura elettiva.

In Assemblea, la scheda di votazione deve recare l'espressione di voto per eleggere il Presidente e contestualmente approvare il programma di attività. In caso di candidato unico, pertanto, la scheda indicherà la scelta di approvazione/non approvazione della proposta del candidato. In caso di più candidati, essa riporterà i loro nominativi in ordine alfabetico.

Nel corso dell'Assemblea elettiva non è ammessa, in ogni caso, la presentazione diretta di candidature a Presidente che non siano state preliminarmente verificate dalla Commissione Elettorale e vagliate dal Consiglio Direttivo.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea elettiva, le candidature dichiarate ammesse non si intendono respinte. E' tuttavia necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte, occorrerà riavviare l'intera procedura.



Lo scrutinio concernente l'elezione dei Componenti elettivi di Consiglio Direttivo può avvenire solo dopo che il nuovo Presidente è stato proclamato eletto.

L'Assemblea elettiva vota sulla lista dei candidati a Componenti elettivi, i cui nominativi sono riportati nella scheda di votazione in ordine alfabetico. Se le candidature alla carica di Consigliere, raccolte nel termine prescritto e valide non avessero raggiunto il numero previsto, il Presidente potrà sollecitare i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature purché queste abbiano i requisiti previsti per l'ammissione alla carica.

Il numero di candidati deve essere sempre superiore al numero degli eligendi.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero di voti sono dichiarati eletti, tenuto conto che per ciascuna sede Territoriale deve figurare almeno un Componente.

L'elenco dei Componenti eletti è riportato secondo l'ordine dei voti conseguiti e la provenienza territoriale. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati con votazione da parte degli iscritti presenti al momento in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

#### **Art. 11 - Commissione Elettorale**

La Commissione Elettorale è composta da cinque iscritti che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente almeno due mesi prima dell'Assemblea chiamata al rinnovo delle cariche ed è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti. In caso di temporaneo impedimento di due componenti, può operare con la presenza di almeno tre.

La Commissione ha i seguenti compiti:

- accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti dal presente Regolamento per ricoprire ogni carica;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell'Associazione.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

#### **Art. 12 - Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ed è di diritto componente il Consiglio di Presidenza ed il Consiglio Generale di Unindustria e non è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni degli Organi dei Giovani Imprenditori del Sistema;
- b) rappresenta il Gruppo negli Organi direttivi dell'Associazione e presso gli organismi esterni;
- c) propone, per l'eventuale nomina, il Vice Presidente;
- d) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- h) coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- i) può conferire deleghe ai Componenti il Consiglio Direttivo per l'approfondimento di temi di interesse per i Giovani Imprenditori, anche costituendo Commissioni e Gruppi di lavoro.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore triennio solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato. La durata della carica è fissa e di norma non può essere prorogata, salvo quanto previsto nel comma successivo.

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità, essere concessa con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo purché questo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo, avere una durata ridotta e comunque non superiore a sei mesi.

In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal più anziano d'età tra i Presidenti delle sedi Territoriali o, in assenza di questi, dal Presidente dell'Associazione.

Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza naturale del suo mandato, chi lo sostituisce deve convocare l'Assemblea per il rinnovo del Presidente nel più breve tempo possibile.

### **Art. 13 - Vice Presidente**

Nell'espletamento del proprio mandato, il Presidente si avvale di un Vice Presidente che è componente di diritto del Consiglio di Presidenza del Gruppo, dura in carica per il triennio, scade nell'Assemblea elettiva di fine mandato del Presidente ed è rieleggibile per non più di un ulteriore mandato.

La nomina, su proposta del Presidente, avviene in occasione della prima riunione di Consiglio Direttivo nel proprio seno.

Nel caso in cui il Vice Presidente dovesse venire a mancare per qualsiasi motivo, il Presidente può effettuare la sostituzione proponendo l'eventuale nomina in Consiglio Direttivo.

### **Art. 14 - Presidenti Giovani Imprenditori delle sedi Territoriali**

I Presidenti Giovani Imprenditori delle sedi Territoriali sono componenti di diritto del Consiglio di Presidenza del Gruppo, sono eletti e scadono entro i due mesi antecedenti l'Assemblea elettiva che provvede ad eleggere il Presidente del Gruppo, durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non più di un ulteriore mandato.

I Presidenti Giovani Imprenditori delle sedi Territoriali sono responsabili della conduzione del Gruppo per il territorio di riferimento, possono essere destinatari di specifiche deleghe e rappresentano i Giovani Imprenditori negli Organi territoriali dell'Associazione.

I Comitati Giovani Imprenditori territoriali sono finalizzati all'attuazione del programma di presidenza attraverso azioni di animazione, progettualità e proposta sul territorio.

Sono Organismi formati da:

- il Presidente Giovani Imprenditori della sede Territoriale;
- uno o più Componenti elettivi di Consiglio Direttivo espressi dal territorio, tra i quali, su proposta del Presidente Giovani Imprenditori della sede Territoriale, il Vice Presidente Territoriale;
- un massimo di 10 Componenti eletti dall'Assemblea degli iscritti al Gruppo ricadenti nell'area di riferimento della stessa sede Territoriale;
- l'ultimo Past President Giovani Imprenditori territoriale.

Per le modalità ed i requisiti di candidabilità, eleggibilità e votazione, si fa riferimento a quanto previsto per il Presidente del Gruppo Giovani e per il Consiglio Direttivo, fatti salvi i tempi relativi alla presentazione delle candidature che si intendono dimezzati.

Il Presidente Giovani Imprenditori della sede Territoriale ed il suo Vice Presidente rappresentano il Gruppo nel Consiglio Nazionale Giovani Imprenditori.

#### **Art. 15 – Cariche associative**

Per la candidatura, l'assunzione ed il mantenimento delle cariche associative si rinvia a quanto previsto dello Statuto dell'Associazione. L'osservanza degli obblighi statutari di pagamento dei contributi associativi anche dell'anno in corso, di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici, le disposizioni sulla decadenza dalle cariche associative (per inerzia, assenze reiterate, gravi motivi, perdita dei requisiti personali e aziendali, sospensione, morosità o dimissioni dell'azienda), così come previste nella normativa dell'Associazione, si estendono anche al Gruppo Giovani Imprenditori.

La decadenza d'ufficio, operata in caso di assenza alle riunioni statutarie di uno stesso Organo/Organismo per quattro volte consecutive o a più della metà delle riunioni indette in un anno di mandato, salvo il caso di assenza certificata per prolungata malattia, riguarda le seguenti cariche: Presidente, Vice Presidente, Presidenti GI delle sedi Territoriali, Componenti elettivi.

La decadenza viene constatata nella prima riunione successiva utile rispetto al periodo preso in esame e si riflette anche sulla carica principale o sulle derivate.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 16 - Segreteria**

Alla Segreteria del Gruppo provvede l'Associazione con proprio personale.

Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo. Collabora, inoltre, con gli Organi del Gruppo e con le Segreterie dei Gruppi territoriali nella

realizzazione dell'attività programmata, svolge funzione di collegamento con la Segreteria Nazionale Giovani Imprenditori provvedendo a tutti gli adempimenti procedurali prescritti dalla normativa per l'assunzione delle cariche associative.

### **Art. 17 – Norme generali**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'Associazione nonché nel Regolamento Nazionale dei Giovani Imprenditori. Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell'Associazione.

In caso di candidatura alle cariche associative, il possesso dei requisiti deve sussistere al momento della candidatura e per tutto il periodo di permanenza in carica. A questo scopo, l'impresa associata è tenuta alle eventuali comunicazioni di variazione.

### **Art. 18 – Disposizioni transitorie**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la ratifica da parte del Consiglio Generale di Unindustria Calabria del documento approvato dall'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori.

Tutte le cariche in vigore alla suddetta data, comprese quelle che non abbiano i requisiti richiesti dall'art.3, restano valide fino alla loro naturale scadenza.

Fino al prossimo rinnovo delle cariche associative, da effettuarsi entro il 31.12.2017, i Consigli Direttivi Giovani Imprenditori Territoriali in carica assumono la denominazione di Comitati Giovani Imprenditori Territoriali e mantengono la medesima composizione.